

Linee guida per i Corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali relative al riconoscimento di CFU extracurricolari

Art. 1 - Organo competente

Il riconoscimento di CFU extracurricolari è deliberato dal Consiglio di Corso di laurea competente alle condizioni previste dalle presenti linee guida.

Art. 2 - Attività riconoscibili

Salvo i casi previsti all'art. 4, il riconoscimento di CFU extracurricolari potrà avvenire soltanto con riferimento ad attività promosse, organizzate o patrocinate dall'Università di Parma o per attività – come competizioni o simulazioni processuali - alle quali lo Studente abbia partecipato in qualità di Studente dell'Università di Parma, previa presentazione di adeguata documentazione che attesti l'effettivo svolgimento delle attività stesse.

Art. 3 - Coerenza con il piano degli studi

1. Possono essere riconosciuti CFU extracurricolari solo per lo svolgimento di attività coerenti con il piano di studi dello Studente.
2. Sulla coerenza e sul numero di CFU riconoscibili decide il Consiglio di Corso di laurea competente, tenuto conto dei criteri indicati all'art. 4.2.

Art. 4 - Tipologie di attività

1. Ogni Docente del Corso di Studi potrà proporre al Consiglio di Corso competente attività il cui svolgimento da parte dello Studente comporti il riconoscimento di CFU extracurricolari, la cui quantificazione sarà indicata dallo stesso Docente.

2. Al fine dell'attribuzione del numero di CFU il Docente proponente prende in considerazione, tra gli altri, i seguenti fattori:

a) per seminari, cicli di lezioni, corsi su argomenti specifici:

- numero di ore "in presenza";
- la circostanza che si tratti di attività di mera frequenza (con attestazione della medesima);
- la circostanza che si tratti di attività che richiede il superamento di una verifica finale (colloquio, redazione di una tesina, ecc.), con relativa attestazione;
- la circostanza che si tratti di attività svolta in lingua straniera;

b) per simulazioni processuali o laboratori o simulazioni di attività di organi istituzionali:

- la redazione di una memoria scritta o di una dissertazione scritta;
- la discussione orale di tale memoria o dissertazione;
- in caso di competizione, il piazzamento ottenuto;
- la circostanza che si tratti di attività svolta in lingua straniera;

c) per lo svolgimento di altre attività (es. visite guidate presso organismi internazionali; archivi ecc.):

- la possibilità di accertare l'effettivo coinvolgimento dello Studente nell'attività proposta;
- la circostanza che si tratti di attività svolta in lingua straniera.

3. Il Docente che ha proposto il riconoscimento di CFU extracurricolari sottoporrà al Consiglio del Corso di laurea competente la richiesta di riconoscimento fornendo l'elenco nominativo degli Studenti che hanno svolto l'attività proposta.

Art. 5 - Adozione e pubblicità

1. Le presenti linee guida sono adottate dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali su proposta dei Consigli di corso di laurea afferenti al Dipartimento.

2. Alle presenti linee guida è data pubblicità via Internet, sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.